ALLEGATO 1

Percentuale minima di recupero, ovvero percentuale massima di scarto, che gli impianti tecnologici di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio di rifiuti devono raggiungere per l'applicazione del beneficio del pagamento in misura ridotta del tributo.

A – CRITERI GENERALI E MODALITÀ DI CALCOLO

1. Per beneficiare del pagamento in misura ridotta del tributo speciale per il deposito in discarica di scarti e sovvalli di impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio devono essere rispettate le seguenti indicazioni:
   a) gli impianti devono essere autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006 e devono avvalersi di processi tecnologici automatici o semi-automatici, che consentano comunque di non fare esclusivo ricorso ad operazioni condotte manualmente;
   b) i quantitativi, le tipologie e le caratteristiche dei rifiuti conferiti agli impianti devono risultare idonei e conformi alle specifiche tecniche dei processi di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio a cui sono rispettivamente destinati;
   c) il combustibile solido secondario (CSS) deve essere destinato direttamente al recupero energetico;
   d) i rifiuti recuperabili derivanti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 152/2006, devono essere destinati direttamente agli impianti di recupero finale, ovvero ai cicli di produzione o di consumo, senza necessità di ulteriori trattamenti;
   e) le materie prime e/o i prodotti ottenuti dagli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, che operano in procedura semplificata ai sensi dell'art. 216 del decreto legislativo 152/2006, devono essere destinati ai cicli di produzione o di consumo.

2. In caso di impianti con più linee impiantistiche, la verifica della percentuale di riferimento è calcolata su ogni linea impiantistica**.**

3. *(Modalità di calcolo della percentuale di recupero raggiunta da linee impiantistiche che effettuano operazioni di selezione automatica e riciclaggio).* La percentuale di recupero raggiunta in ogni linea impiantistica che effettua operazioni di selezione automatica e riciclaggio, calcolata in base all'anno solare di riferimento, è determinata dal rapporto tra la sommatoria dei materiali ottenuti e dei rifiuti recuperabili in uscita dalla linea impiantistica, derivanti da tali operazioni, ed i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica effettivamente sottoposti alle succitate operazioni, moltiplicato per cento, secondo la formula:

$$\% R = \frac{mat + r.r.u.}{r.i.i.} \times 100$$

dove **% R** è la percentuale di recupero di rifiuti raggiunta nel periodo di riferimento, **mat.** indica i materiali espressi in tonnellate anno in uscita dalla linea impiantistica, derivanti dalle operazioni di selezione automatica e riciclaggio e destinate direttamente a cicli di produzione o di consumo, **r.r.u** i rifiuti recuperabili espressi in tonnellate anno in uscita dalla linea impiantistica, derivanti dalle operazioni di selezione automatica e riciclaggio e destinati ad un utilizzo senza necessità di ulteriori trattamenti; è compresa anche la frazione secca in uscita da impianti di trattamento dei rifiuti urbani indifferenziati destinati a successive operazioni di recupero per la produzione di CSS e **r.i.i.** i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica, effettivamente sottoposti ad attività di selezione automatica e riciclaggio, espressi in tonnellate anno.

4. *(Modalità di calcolo della percentuale di scarto raggiunta da linee impiantistiche che effettuano operazioni di trattamento aerobico o anaerobico di rifiuti).* La percentuale di scarto raggiunta in ogni linea impiantistica, calcolata in base all'anno solare di riferimento, è determinata dal rapporto tra la sommatoria dei rifiuti in uscita dalla linea impiantistica, derivanti dalle operazioni di trattamento aerobico o anaerobico di rifiuti ed i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica , effettivamente sottoposti alle succitate operazioni di trattamento, moltiplicato per cento, secondo la formula:

$$\% SC = \frac{r.u.}{r.i.i.} \times 100$$

dove **% SC** è la percentuale di scarto raggiunta nel periodo di riferimento, **r.u.** indica i rifiuti in uscita dalla linea impiantistica, inviati a smaltimento o a recupero, ad esclusione del percolato e dei rifiuti avviati ad impianti che effettuano il recupero di materia conclusivo e **r.i.i.** i rifiuti in ingresso alla linea impiantistica, effettivamente sottoposti alle operazioni di trattamento aerobico o anaerobico, espressi in tonnellate anno.

5. Il rispetto delle prescrizioni elencate nei punti precedenti, deve trovare debito riscontro nei seguenti adempimenti:
   a) comunicazioni annuali di cui all'art. 189 del decreto legislativo 152/2006 (M.U.D.);
   b) registri di carico e scarico dei rifiuti di cui all'art. 190 del decreto legislativo 152/2006;
   c) formulari d'identificazione per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 193 del decreto legislativo 152/2006;
   d) documenti di trasporto merci (D.D.T.);
   e) in altra documentazione prevista dalla normativa vigente sul sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
   f) registri e/o annotazioni relative alle quantità ed alle tipologie delle materie prime e dei prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero;
   g) accordi contrattuali, convenzioni, fatturazioni ed ogni altra eventuale documentazione di carattere fiscale e commerciale:
   h) eventuali sistemi informativi di acquisizione dati individuati dalla Regione.

B - PERCENTUALI MINIME DI RECUPERO E PERCENTUALI MASSIME DI SCARTO

TIPOLOGIA IMPIANTISTICA	PERCENTUALE		
	MINIMA DI RECUPERO **% R**		MASSIMA DI SCARTO **% SC** (DAL 2019)
	DAL 2019	DAL 2022	
1) Linee di selezione automatica e/o riciclaggio dedicati al recupero di una sola frazione omogenea di rifiuto, costituita da:			
a) carta e cartone	80	85	
b) legno e sughero	80	85	
c) vetro	80		
d) cuoio e tessili	80		
e) metalli e loro leghe	70		
f) materie plastiche	70		
g) pneumatici fuori uso non ricostruibili	60		
h) gomma e caucciù	80		
i) terre da spazzamento	60		
j) rifiuti da costruzione e demolizione	70		
k) raee	85		
2) Linee di selezione automatica e/o riciclaggio dedicati al recupero delle frazioni di rifiuto, costituite da:			
a) frazioni di rifiuti urbani, raccolte e conferite con il sistema multimateriale	65		
b) frazioni omogenee di rifiuti speciali non pericolosi gestite sulla stessa linea di selezione, purché in momenti diversi	40	50	
3) Linee dedicate alla produzione di combustibile solido secondario, nei cui processi impiantistici sono presenti operazioni di selezione automatica e/o riciclaggio che operano a partire da:			
a) rifiuti urbani indifferenziati, anche ingombranti, al netto delle frazioni omogenee oggetto delle raccolte differenziate	40	50	
b) frazione secca di rifiuto, derivante dalla selezione dei rifiuti urbani indifferenziati al netto delle frazioni omogenee oggetto delle raccolte differenziate	60		
4) Linee di trattamento aerobico dedicati alla produzione di ammendante compostato (allegato 2 del decreto legislativo 75/2010)			25
5) Linee di trattamento anaerobico, con successivo trattamento aerobico dei prodotti risultanti dal precedente trattamento, dedicati alla produzione di ammendante compostato (allegato 2 del decreto legislativo 75/2010)			15
6) Impianti di trattamento di rifiuti urbani indifferenziati in cui sono presenti operazioni di selezione automatica: il trattamento deve essere finalizzato, come stabilito dall'art. 1 del decreto legislativo 36/2003, a prevenire o a ridurre il più possibile le ripercussioni negative sull'ambiente dello smaltimento in discarica, con un flusso in uscita di rifiuti destinati ad operazioni di recupero.	50		